

Servizio quotidiano di aggiornamento

Edicola

DOTTO .net Aggiornamenti Professionali

Accedi al servizio on-line per visualizzare gli articoli del giorno, lo storico e i riferimenti normativi

ARGOMENTI TRATTATI
Fisco | Professionisti | Lavoro

Fisco

Il fondo di dotazione minore rileva ai fini della corretta determinazione del carico fiscale

La sentenza n. 475/2010 depositata in cancelleria lo scorso 1° dicembre, da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano – confermando la tesi dell'agenzia delle Entrate – si esprime in merito alla stabile organizzazione in Italia di un istituto di credito straniero.

Nello specifico, riguardo al fondo di dotazione che la branch italiana deve possedere per operare sul territorio nazionale, la Ctp ha ribadito che tale stabile organizzazione può avere un fondo di dotazione ridotto rispetto a quello richiesto dalla Banca d'Italia per gli istituti indipendenti italiani, ma ai fini della determinazione del carico fiscale è necessario determinare un fondo sufficiente, cioè un capitale proprio proporzionato agli affari conseguiti in Italia, affinché gli interessi passivi possano essere dedotti in misura corretta.

Con la sentenza, viene ribadito non tanto l'importanza della libertà di stabilimento o della qualificazione civilistica dell'onere dedotto, ma la correttezza della determinazione del carico tributario. Il riconoscimento delle maggiori deduzioni avrebbe comportato degli squilibri nei rapporti concorrenziali tra gli istituti di credito operanti nel territorio nazionale con un indubbio vantaggio per le stabili organizzazioni di istituti di crediti stranieri.

Fisco | Professionisti

Si al diritto di rivalsa dell'Iva se è in corso l'accertamento fiscale. Ma a precise condizioni

L'Associazione italiana dei dottori commercialisti, con la nota di comportamento n. 179 diffusa il 2 dicembre 2010, offre una lettura più ampia dell'articolo 60, comma 7, del Dpr 633/72, che sancisce la perdita del diritto di rivalsa per il contribuente nei confronti della controparte, dell'imposta o della maggior conseguenza dell'atto di accertamento o rettifica della dichiarazione Iva.

Lavoro

Impugnazione del licenziamento: termine dei 60 gg sospeso se si deposita l'istanza di conciliazione

La Ctp di Potenza, riguardo ad un caso di licenziamento e di impugnazione tardiva del la che la decadenza dal diritto di impugnazione non scatta se il lavoratore – pur avendo tempestivamente depositato l'istanza di procedura obbligatoria di conciliazione. Cosa termine dei 60 giorni previsti per l'impugnazione del provvedimento di licenziamento, il la per avviare la richiesta alla commissione di conciliazione, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 18 della legge n. 30 del 28 febbraio 2000.

All contents © copyright 2008 eDotto Srl -
Testata giornalistica registrata presso il tribunale di Perugia con registrazione N° 2320

Fornisce le principali novità sulle materie: fiscale, tributaria, economico-contabile e di lavoro.

Gli articoli sono realizzati affinché risultino esauritivi ma non prolissi, permettendo all'utente di avere una selezione attenta delle notizie e poterne acquisire, rapidamente, i contenuti essenziali. In fondo ad ogni articolo sono riportate le fonti prese in esame dalla nostra redazione al fine dell'acquisizione della notizia. Delle fonti disponibili nel web, viene indicato l'indirizzo e relativo link. Tutte le notizie presenti in vengono archiviate dalla redazione che le cataloga per argomenti. Tramite un comodo calendario, si possono facilmente scorrere le pubblicazioni dei precedenti giorni con uno storico che parte da gennaio 2005. L'archivio è consultabile anche tramite un motore di ricerca avanzato dotato di un filtro per data, macrocategoria o testo libero. Il servizio è utilizzabile per via telematica tramite il sito www.edotto.com. Inoltre una newsletter quotidiana, inviata tramite posta elettronica, riepiloga le principali notizie della giornata.

eDotto Edicola

AREA RISERVATA Accedi al tuo spazio

Attività | Prodotti | Soluzioni | Partner | Contatti

Edicola

novembre 2 dicembre 2010
L'Associazione italiana dei dottori commercialisti, con la nota di comportamento n. 179 diffusa il 2 dicembre 2010, offre una lettura più ampia dell'articolo 60, comma 7, del Dpr 633/72, che sancisce la perdita del diritto di rivalsa per il contribuente nei confronti della controparte, dell'imposta o della maggior conseguenza dell'atto di accertamento o rettifica della dichiarazione Iva.

novembre 25 novembre 2010
Protezione sui crediti deducibili indebitamente riscossi: estrazione di competenza

novembre 18 novembre 2010
Fis: sanato l'ufficio della conciliazione giudiziale per definire la lite tra fisco e contribuente

novembre 11 novembre 2010
Sentenza in stampa il modello per il riconoscimento delle aserizie del consolidato

Dalla Redazione

venerdì 2 dicembre 2010
Con decreto 1° dicembre 2010, su sito dell'Economia e delle Finanze, si sospendono i termini dei versamenti tributari e contributivi per gli alluvionati del Veneto. La nuova scadenza è fissata al 20 dicembre 2010.

A chi si rivolge

Alla categoria professionale dei Commercialisti, Consulenti del Lavoro, tributaristi, Aziende e a quanti operano in ambito fiscale, tributario, lavoro stico e finanziario.

Plus del servizio

- ü Tempestività
- ü Semplicità di consultazione
- ü Accessibilità attraverso internet
- ü Collegamento alle fonti
- ü Archivio delle notizie
- ü Ricerca facilitata
- ü Costo del servizio

eDotto Aggiornamenti professionali

Benvenuto eSalvatori

Modifica gli 03/12/2010 | Motore di ricerca | Indice degli argomenti

Servizi attivi

Unificate le date della sospensione di tributi e contributi per gli alluvionati

Fisco | CNCL | Punto&Lex | Rinnovi CNCL | Edicola Notarie

Con il Decreto in oggetto, in corso di pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale", sono sospesi i termini relativi ai versamenti tributari e contributivi per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010 per gli alluvionati del Veneto.

Pertanto, si stabilisce:

- I termini relativi ai versamenti tributari e contributivi sono sospesi.

- La nuova scadenza aggiornata rispetto al 20 dicembre 2010.

Inoltre, è precisato che la sospensione non si applica ai versamenti di natura tributaria.

Servizi disponibili

Inform@impresa

Approfondimenti Lavoro

Settimana normativa

Approfondimenti Fisco

Edicola articolo - Unificate le date della sospensione di tributi e contributi per gli alluvionati

Agozvolazioni

- Antiriciclaggio
- Attività Finanziarie
- Bilancio
- Codice della strada
- Contabilità
 - Principi contabili
- Diritto Amministrativo
 - Diritto amministrativo processuale
 - Diritto di accesso
 - Ricorso giurisdizionale
 - Semplificazione amministrativa
- Diritto Civile
- Diritto Commerciale
- Diritto Industriale
- Diritto Internazionale

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 5, comma 5-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede, al primo capoverso, che a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili siti di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; e, al secondo capoverso, che la sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2010, con la quale sono stati individuati i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e che ha nominato il Presidente della Regione quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza;

Abbonamento annuale € 192,00 oltre iva di Legge